



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Oggetto: estensione della sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP agli atti per i quali il deposito telematico diverrà obbligatorio dal 1° aprile 2026

DECRETO n. 39/2026

Il presidente

Visto l'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Visto il proprio decreto n. 1/2025 con il quale in data 8/1/2025 ha accertato ed attestato il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0 e disposto la sospensione, ex art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità per tutti i soggetti, interni ed esterni, di redigere e depositare, anche con modalità analogiche - o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 - gli atti per i quali è stata introdotta, dal 1° gennaio 2025, l'obbligatorietà del deposito telematico;

Visto il proprio decreto n. 13/2025 di costituzione della commissione di verifica del funzionamento di APP 2.0 e degli applicativi ad esso connessi;

Visto il proprio decreto n. 44/2025 con il quale in data 27/3/2025 ha parzialmente modificato l'ambito di operatività della sospensione, ex art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0;

Visto il proprio decreto n. 169/2025 con il quale in data 30/12/2025 ha esteso la sospensione di cui decreto 1/2025, così come modificato dal decreto 44/2025, agli atti per i quali è stata introdotta dal 1° gennaio 2026 l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo suddetto;

Rilevato che la situazione di generale malfunzionamento del sistema accertata e attestata con i precedenti decreti non può ritenersi superata, così come evidenziato dalla Commissione per la verifica del funzionamento APP 2.0 che nel verbale 23.1.2026 ha evidenziato come ad oltre due anni dall'avvio dell'applicativo non sono state superate una serie rilevanti di criticità¹ che hanno portato la

¹ Tra queste, a solo titolo esemplificativo la Commissione ha ricordato i frequenti e prolungati periodi di non funzionamento di APP (di recente lo stesso è rimasto completamente non utilizzabile per varie ore consecutive); i rilevanti tempi di latenza, che spesso comportano la necessità di attendere uno o più giorni dal deposito e firma del provvedimento da parte del giudice prima che la cancelleria sia in grado di vedere e acquisire l'atto; le anomalie relative alla data e all'ora di deposito dei provvedimenti, specialmente se redatti o firmati utilizzando funzioni massive; la frequente necessità di aprire ticket al fine di poter depositare (non sempre e comunque spesso solo

suddetta Commissione a ritenere assolutamente improponibile, fino a quando la situazione non sarà radicalmente mutata, l'uso di APP per attività delicate e urgenti quali quelle relative alle iscrizioni della notizia di reato, alle misure cautelari o alle intercettazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 D.M. 217/2023, come modificato dal D.M. 206 del 2025, dal 1° aprile 2026 è prevista l'estensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo telematico App 2.0 agli atti nello stesso indicati e in particolare a quelli di cui al comma 3 *ter*²;

Ritenuto che in considerazione dei malfunzionamenti attestati, appare necessario ed urgente estendere la sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo App 2.0 anche a quegli atti per i quali la stessa è prevista dal 1° aprile 2026, limitatamente **ai soggetti abilitati interni**.

Considerato che di contro alla luce della operatività del **portale deposito atti penali**, a partire dal 1° aprile 2026 il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni tramite il suddetto Portale di atti, documenti, richieste e memorie, **anche nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio potrà avere luogo solo con modalità telematiche, e conformemente alle Linee guida per l'utilizzo del Portale Deposito Atti Penali APP 2.0 aggiornate al 23 gennaio 2026** e pubblicate sul sito del Tribunale di Torino³

Ritenuto che l'urgenza di provvedere entro il 1° aprile 2026 imponga di demandare a successivo provvedimento una più completa ricognizione delle attività per le quali è necessario mantenere la sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo telematico APP 2.0, in considerazione di quanto emergerà dalle relazioni di Mag.rif e della commissione nominata con decreto n. 13/2025

Verificata la sussistenza di tutti i presupposti che consentono di provvedere ai sensi citato art. 175 bis, comma 4, c.p.p. e preso atto che non è possibile stabilire la data in cui avrà fine il malfunzionamento

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA

il perdurare, per le ragioni di cui sopra e nei limiti di cui ai propri decreti 44/2025 e 169/2025, del malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, ancorché non certificato dal DGSIA;

dopo giorni) atti telematici; le continue modifiche del programma che impongono ogni volta di adattarsi ai non intuitivi cambiamenti apportati; il mancato funzionamento dei visti; la estrema lentezza dell'applicativo sia nella funzione ricerca che in quelle successive di redazione e firma. Ancora, del tutto carenti sono le funzioni gestorie e insufficienti o assenti gli alert relativi al pervenimento di richieste o al deposito di atti urgenti

² Il testo del comma 3 *ter* dell'art 3 prevede che : Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

³<https://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/NEWS/Linee%20guida%20per%20l'utilizzo%20del%20Portale%20Deposito%20Atti%20Penali%20APP%202.0.pdf>

DISPONE

l'estensione della sospensione di cui decreto 1/2025, così come modificato dai decreti 44/2025 e 169/2025, agli atti per i quali è introdotta dal 1° aprile 2026 l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo suddetto, *limitatamente ai soggetti abilitati interni*;

DISPONE

che i Mag.Rif del Tribunale di Torino - settore penale - e la Commissione appositamente costituita predispongano, con cadenza trimestrale, relazioni in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto.

DISPONE

la comunicazione alla Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore Generale, a tutti i giudici togati ed onorari del settore penale del Tribunale di Torino, ai R.I.D. del settore penale del distretto di Torino, alla Dirigenza Amministrativa, ai Responsabili delle cancellerie penali, alla Procura della Repubblica in sede e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

DISPONE

altresì la pubblicazione, in evidenza, sul sito del Tribunale di Torino.

Torino 27/3/2026

Il Presidente del Tribunale
dott. Modestino Villani
(firmato digitalmente)